



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 31/07/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBIGNASEGO

L'anno **duemilaventitre** addì **31** del mese di **luglio** alle ore **20:34**, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la **Villa Obizzi**, in **ordinaria seduta pubblica di prima convocazione**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

		Presente	Assente
1	GIACINTI FILIPPO (Sindaco)	X	
2	BADO VALENTINA (Consigliere)	X	
3	BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere)	X	
4	CANTON ANDREA (Consigliere)	X	
5	CASOTTO MARCO (Consigliere)	X	
6	FANTINATO LUISA (Consigliere)	X	
7	GALLINARO MARIA TERESA (Consigliere)	X	
8	GRANDI GAETANO (Consigliere)	X	
9	MARAN DANIELE (Consigliere)	X	
10	MASIERO ANNAMARIA (Consigliere)	X	
11	MASIERO MATTIA (Consigliere)	X	
12	MAURI DAVIDE (Consigliere)	X	
13	NUVOLETTA MARIO (Consigliere)	X	
14	RAMPAZZO FEDERICO (Presidente)	X	
15	RIGONI EMANUELA (Consigliere)	X	
16	SAVIO RICCARDO (Consigliere)	X	
17	SIINO SARAH (Consigliere)	X	

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Casumaro Dott.ssa Morena;

La seduta, diffusa tramite streaming, è legale.

Sono presenti gli assessori: Massimiliano Barison, Valentina Luise, Marco Mazzucato nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.

Avendo la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 25/07/2023 espresso all'unanimità dei componenti presenti il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno di che trattasi, giusto verbale acquisito al protocollo comunale n. 23579 del 26/07/2023, il Presidente pone in votazione, con il sistema di votazione elettronico, la proposta n. DCS1 - 8 - 2023 del 26/07/2023, senza discussione.

Il Presidente pone in votazione con il sistema di votazione elettronico la proposta succitata.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti	n. 17
Votanti	n. 17
Voti favorevoli	n. 17

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE
FEDERICO RAMPAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
MORENA CASUMARO

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS1-8-2023 del 26/07/2023

SERVIZI GENERALI

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBIGNASEGO

Proposta di deliberazione su iniziativa della Giunta Comunale

Relatore: Consigliere delegato Maran Daniele

Con l'approvazione del regolamento si intende dare attuazione alla Direttiva 22.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, in particolare all'art. 5: "I gruppi comunali esistenti e già iscritti nei registri del volontariato delle regioni e delle province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla presente direttiva, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento allo schema tipo di regolamento di cui all'allegato A nel termine di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente tale termine sono cancellati dal Registro unico nazionale del Terzo settore con provvedimento del competente ufficio del RUNTS."

La proposta di regolamento che si sottopone all'attenzione del Consiglio è stata redatta sulla base dello schema tipo proposto dalla direttiva 22.12.2022 e condiviso con il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Albignasego.

Con l'approvazione del nuovo regolamento del gruppo comunale di protezione civile di Albignasego vengono abrogate le disposizioni dei titoli VI – VII – VIII – IX del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di consiglio n. 25/2012.

L'argomento è stato illustrato nella seduta della 1^a Commissione Consiliare tenutasi il 25 luglio ed ha ottenuto il parere favorevole all'unanimità dei componenti presenti.

Per quanto sopra esposto si chiede al Consiglio di approvare la presente proposta di deliberazione

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n 1 "Codice della Protezione Civile" attribuisce al Comune la funzione fondamentale di Protezione Civile, individuando nel Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile responsabile, al verificarsi di un'emergenza, dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, responsabile altresì del coordinamento degli interventi necessari;
- l'impegno del Comune nella Protezione Civile non è limitato all'intervento operativo di soccorso, ma è rivolto anche alle attività di previsione e prevenzione dei rischi più probabili, in quanto al verificarsi di un evento calamitoso l'attività soccorso richiede interventi tempestivi ed efficaci con l'attuazione di automatismi procedurali, la cui complessità aumenta con la gravità dell'evento verificatosi;

- cardine del sistema è il Piano Comunale di Protezione Civile, in cui è definita la struttura operativa in grado di fronteggiare le situazioni d'emergenza, specificatamente per quei rischi che hanno la maggiore probabilità di verificarsi sul territorio, con modelli di intervento che possono essere utilizzati in tutti i casi di eventi prevedibili e non prevedibili, per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita;
- è fondamentale il concorso e la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, dal processo di elaborazione della pianificazione, alla partecipazione diretta alle attività di protezione civile;
- i cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsti dall'art.32 D.Lgs 01/2018;
- il volontariato, in particolare il gruppo comunale di protezione civile, è composto da cittadini che volontariamente scelgono di aderirvi, ed è organizzato quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Dlgs 03.07.2017 n. 117., disciplinato ai sensi art. 35 del Dlgs 01/2018;

Considerato che:

- il Comune di Albignasego ha approvato il Regolamento del servizio comunale di Protezione Civile con delibera n. 25 del 20.03.2012 e lo ha successivamente modificato con deliberazioni n. 6/2013 e 26/2017;
- l'Unione dei Comuni Pratiarcati ha approvato, ai sensi del comma 7, art.11 dello Statuto, per conto del Comune di Albignasego, il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Albignasego con delibera di Consiglio dell'Unione 1 del 28/03/2022;

Visto che con Direttiva n. 22.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, è stato approvato lo schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 35 comma 1 dello stesso decreto;

Considerato che i gruppi comunali di nuova costituzione o esistenti devono uniformare i contenuti regolamentari allo schema tipo di cui all'All. A della Direttiva 22.12.2022 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della direttiva pubblicata in gazzetta ufficiale il giorno 3 marzo 2023;

Ritenuto di predisporre in recepimento ai contenuti della Direttiva n. 22.12.2022, il nuovo "Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Albignasego" sulla base dello schema dell'All. A della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, abrogando contestualmente le disposizioni dei titoli VI – VII – VIII – IX del succitato Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di consiglio n. 25/2012;

Valutato di rinviare a un successivo provvedimento dell'Ente la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalità di organizzazione e alle specifiche attività del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, secondo i punti fondamentali del modello schema tipo e dell'articolazione del Servizio Comunale;

Visto l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs 112/1998;

Visto il D.Lgs 81/2008

Visto il D.Lgs 117/2017

Visto il D.Lgs. 1/2018;

Visto il DMLav n. 106/2020

Vista la LR 13/2022;

Vista la Direttiva 22.12.2022;

DELIBERA

1. per i motivi dettagliatamente indicati in premessa di approvare il “Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Albignasego”, allegato alla presente deliberazione sub A);
2. di abrogare le disposizioni dei titoli VI – VII – VIII – IX del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di consiglio n. 25/2012
3. di rinviare a un successivo provvedimento la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalità di organizzazione e alle specifiche attività del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, secondo i punti fondamentali del modello schema tipo e dell'articolazione del Servizio Comunale di Protezione Civile;
4. di demandare al Responsabile del Settore Protezione Civile:
 - le eventuali proposte di aggiornamento, in virtù dell'evoluzione del quadro normativo di settore e della pianificazione di protezione civile, ciò per favorire e indirizzare la piena partecipazione dei volontari agli interventi in emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi e alla diffusione della conoscenza e cultura di protezione civile;
 - l'iscrizione e il mantenimento del GCVPC nel RUNTS per gli obblighi di cui al Dlgs 03.07.2017 n. 117 per quanto applicabili.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 26/07/2023

Il Responsabile Servizi generali
FLORIANO SCARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS1-8-2023 del 26/07/2023 avente ad oggetto: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBIGNASEGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 26/07/2023;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che con **R.P.** n. 1008 copia della Delibera di Consiglio n. 29 del 31/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12/08/2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Albignasego li 12/08/2023

UFFICIO SEGRETERIA
FLORIANO SCARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DI ALBIGNASEGO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35,
COMMA 1, DEL
D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1**

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. È stato costituito con delibera di consiglio comunale n. 197 del 19/10/1984 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Albignasego di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di Albignasego.
2. Esso è ora regolamentato con il presente atto in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
3. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
4. Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il sindaco

1. Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto

legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio, sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento, sulla pianificazione di protezione civile, nonché attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto protezione da parte dei cittadini;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
4. Il GCVPC, quando non attivato, opera sulla base del programma ordinario annuale delle attività approvato dall'assemblea su proposta del coordinatore, e con incontri e attività periodiche; collabora altresì con l'Amministrazione comunale e con l'amministrazione

scolastica per programmare all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, incontri ed esercitazioni, anche in concorso con altri enti, con l'obiettivo di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e protezione civile da parte delle nuove generazioni.

5. Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni non esprimono il voto in assemblea.
3. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
6. In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
7. Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6.

Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del regolamento.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, previa adeguata pulizia o lavaggio, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto o ripristino.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi; comunicare altresì tempestivamente eventuali impedimenti allo svolgimento di determinate specifiche attività, così da essere esentato, su semplice richiesta verbale al coordinatore o al caposquadra senza formalità, da servizi incompatibili con le sue condizioni;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) partecipare alle predette attività, a titolo gratuito, con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione competenze e professionalità individuali così da contribuire alla crescita del GCVPC;
 - f) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10.

Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

- b) consiglio direttivo;
- c) coordinatore operativo.

Art. 11.

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei votanti in merito a:
 - elezione del consiglio direttivo;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da quattro componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
4. Il consiglio direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;

- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
5. Il consiglio direttivo dura in carica tanto quanto il coordinatore che lo presiede;
 6. In caso di dimissioni di un componente, entro 3 mesi vengono fissate le elezioni per la sua sostituzione. Il nuovo membro dura in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo;

Art. 13.

Coordinatore operativo

1. Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.
3. Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.
8. Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9. Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
11. In caso di revoca e/o dimissioni del coordinatore operativo, le elezioni per il rinnovo delle cariche di coordinatore, consiglio direttivo e vice coordinatore sono fissate dal consiglio direttivo entro tre mesi. Il consiglio direttivo e il vice coordinatore restano in carica fino all'elezione delle nuove cariche.
12. In caso di revoca e/o dimissioni del Vice Coordinatore, entro 3 mesi vengono fissate le elezioni per la sua sostituzione. Il nuovo vice coordinatore dura in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo;

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla

struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di riferimento.

3. Il comune fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC. L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

1. Il comune mediante i propri uffici - o altro ente a cui venga trasferita la competenza -, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del comune di riferimento - o altro ente a cui venga trasferita la competenza - sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17

Entrata in vigore e disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento modifica ed integra il vigente Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione consiliare n. 25/2012, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6/2013 e 26/2017, ed entra in

vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 71, comma 2 del vigente Statuto Comunale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.
3. A far data dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno abrogate le disposizioni dei titoli VI - VII - VIII - IX del succitato Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile.